

Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART.13 DELLA LEGGE REGIONALE 30.04.1991 N°10 PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, DIDATTICO-EDUCATIVE, ISTITUZIONALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, SPORTIVE ASSISTENZIALI, SPORTIVE, SPORTIVO -MOTORIE E TURISTICHE.

CAPO I° NORME GENERALI Art.1

Generalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità in esecuzione delle disposizioni di cui all'art.13 della legge Regionale 30.04.1991 n°10, a cui l'Amministrazione comunale si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone, enti ed organizzazioni pubblici e privati, aventi come scopo la promozione e sviluppo delle attività e d'iniziativa in campo culturale, didattico - educativo ,istituzionale, socio - assistenziale, sportivo, sportivo - motorio e turistico, Tali criteri saranno comunque ispirati alla promozione delle pari opportunità donna uomo.

Art.2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessioni di sovvenzioni" : si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, e di ricerca , aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, umanitari ;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art.38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio " : un intervento a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per "ausilio finanziario " : un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici", si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa,) senza corrispettivo o verso un corrispettivo ridotto nel rispetto della normativa vigente in materia. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini senza concessioni in denaro.

CAPO II° CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art.3

Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1 – Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art.2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati e le altre forme associative, non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
- d) Enti pubblici

2 Per i soggetti beneficiari, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.4

Scopo delle "sovvenzioni"

- 1 Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
- 2 Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, la tutela ambientale e dei beni archeologici, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art.5

Carattere delle "sovvenzioni"

- 1 Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri.
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno per gli esercizi futuri.
- 2 Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art.6

Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1 Le sovvenzioni potranno essere assegnate solo a seguito di domanda motivata e documentata.

2 Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- le finalità perseguite dall'iniziativa;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli Enti pubblici ed economici, cui sia stata prodotta analoga richiesta;

3 La concessione delle sovvenzioni sarà disposta con deliberazione motivata della Giunta Municipale;

Art.7

Somministrazione delle "sovvenzioni"

- 1) Tutte le sovvenzioni saranno liquidate con apposita determina dirigenziale.
- 2) Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché il conto consuntivo analitico, corredato dai documenti di spesa, firmati dal legale rappresentante.
- 3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alle spese sostenute.

4) Nel caso non risultino rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

CAPO III° CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art.8

Soggetti beneficiari dei "contributi"

1) Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati e le altre forme associative, non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

d) Enti pubblici

2) Per i soggetti beneficiari, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.9

Scopo dei "contributi"

1) La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2) Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, e portatori di handicap.

Art.10

Carattere dei "contributi"

Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario : in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;

b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari;

2) Le concessioni di cui alla lettera b) del precedente comma sono deliberate dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art.11

Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1) I contributi potranno essere assegnate solo a seguito di domanda motivata e documentata e corredata dalla necessaria documentazione.

2) La domanda dovrà indicare:

a) l'attività di coinvolgimento dei cittadini ;

b) le finalità perseguite dell'iniziativa ;

c) il costo complessivo e la somma da finanziare;

d) l'indicazione degli Enti pubblici ed economici, a cui sia stata prodotta analoga richiesta;

3) La concessione dei contributi sarà disposta con deliberazione motivata della Giunta Municipale;

Art.12

Erogazione dei "contributi"

- 1 Tutti i contributi saranno erogati con determina dirigenziale.
- 2 Ai fini della liquidazione dei contributi , gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo,nonché il conto consuntivo analitico ,corredato dai documenti di spesa ,firmati dal legale rappresentante.
- 3 La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alle spese sostenute.
- 4 Nel caso risultino rispettate le condizioni di cui ai precedenti commi il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e,in caso di difformità grave,potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

CAPO IV°

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art.13

Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1 Con gli interventi di cui al presente capo ,come definiti dall'art.2,comma 1, la lettera c),l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria,meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti. Ogni intervento,pertanto,dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di situazioni precarie.

Art.14

Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari"- Limiti.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2.comma 1,lettera c):

a)le persone residenti in questo comune;

L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt.33 del Codice civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

La polizia Municipale (Assistente sociale)dovrà presentare all'Amministrazione una relazione ampia e motivata sulle condizioni socio-economiche dei soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari.

Art.15

L'assistenza economica straordinaria ed urgente viene concessa soltanto nei casi di precarie condizioni di salute (partenze improvvise, visite specialistiche urgenti ecc.)con Provvedimento Sindacale, il quale verrà successivamente approvato dalla Giunta Comunale e successivamente ratificato al Consiglio.

Art.16

Procedure per l'Assegnazione dei "sussidi"

- 1) La giunta Municipale su ampia e motivata relazione del Capo Settore provvederà alla concessione del sussidio.
- 2) I sussidi , sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti,in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione,entro il giorno 10 di ogni mese.
- 3) E' fatto l'obbligo di presentare le domande per l'eventuale rinnovo fermo restando le procedure di cui al 1°comma.
- 4) Con apposito atto , il Consiglio Comunale,su proposta dell'Ufficio preposto ,entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio

per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

Art.17

Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1 La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale previa copia e dettagliata relazione del Capo Settore II°, e, dopo il parere favorevole dell'Assessore competente la Giunta Municipale provvederà alla concessione dell'ausilio finanziario.

CAPO V°

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art.18

Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1 Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, non aventi personalità giuridica.

2 Per i soggetti beneficiari, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.19

Scopo della concessione di "vantaggi economici"

- 1) I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati.

Art.20

Natura del "vantaggio economico"

1) Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

- a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale a ad esso riconducibile e/o sopperire al pagamento del canone di affitto;
- a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc. ;
- a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b.1 pubblico trasporto;
- b.2 trasporto scolastico;
- b.3 mensa
- b.4 attività sportive gestite dal Comune;
- b.5 assistenza domiciliare;

2) Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art.21

Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1 Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati, gli scopi istitutivi.

2 La concessione del bene sarà disposta dal Consiglio Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3 Nella stessa deliberazione dovranno risultare essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4 In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

Art.22

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo.

1 la fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe o delle legislazioni di settore.

2 La concessione del beneficio sarà disposta dall'organo o l'ufficio competente.

Agli effetti della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di cui al presente regolamento, sono individuati i seguenti settori di intervento:

Settore A) Bisognosi

Settore B) Attività Sportive e tempo libero

Settore C) Attività di promozione socio-culturale.

CAPO VI° PARTE SPECIALE

Art.23

Settore A – Bisognosi-

1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a bisognosi potrà essere disposta a seguito di apposita domanda;

2) La domanda, diretta al Sindaco, dovrà essere firmata dalla persona interessata, se maggiorenne, o dal genitore o da chi ne fa le veci in caso di minore età del beneficiario.

3) La domanda, contenente ogni documentazione che comprovi lo stato di bisogno, dovrà riportare in allegato:

-situazione di famiglia;

-Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

4) L'istanza, acquisita agli atti del Comune, seguirà la procedura di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

Art.24

Settore B-Attività sportive e tempo libero

1 Agli effetti del presente regolamento sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

a) propaganda e diffusione dello sport mediante pubblicazioni, mezzi di comunicazione audiovisivi, congressi, convegni, mostre e manifestazioni;

b) studi, ricerche, rilievi e progetti tecnici ed organizzativi per la diffusione dello sport;

c) attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni sportive;

d) sport sociale;

e) addestramento fisico dei portatori di handicap;

- f) ginnastica rieducativi e correttivi;
- g) sostegno e creazione di centri di avviamento ,centri di addestramento ed allenamento sportivo della gioventù,degli adulti e degli anziani mediante corsi,ritiri,cicli di istruzione ed iniziative similari;

Art.25

Seggetti aventi diritto ai contributi

1)Potranno inoltrare istanza di contributo le società sportive regolarmente affiliate alle varie federazioni sportive o agli Enti di promozione sportiva purchè abbiano sede nel Comune ,e tutti coloro che svolgono attività sportiva con organizzazione regolarmente costituita e registrata nelle forme di legge.

Art.26

Modalità per la richiesta di contributi

1)Le società sportive e gli esercenti attività sportive di cui al precedente art.23, al fine di ottenere l'assegnazione di contributi dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale quanto segue:

- a)domanda su carta intestata firmata dal presidente o dal legale rappresentante con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso ,dell'indirizzo e del codice fiscale personale nonchè della società;
- b)copia dell'atto costitutivo dell'attività sportiva con allegato statuto;
- c)dettagliata relazione sull'attività sportiva ,promozionale ,di formazione,di addestramento ,di avviamento e di preparazione sportiva da svolgere nel corso dell'anno
- d)certificato attestante l'affiliazione della Società alla Federazione di appartenenza per la stagione sportiva in corso.
- e)elenco degli atleti vidimato dalla Federazione sportiva od Ente di programmazione sportiva competente;
- f)composizione del Consiglio direttivo;
- g)codice fiscale.

Art.27

Procedura di valutazione

1)Le domande saranno valutate,in ordine di preferenza,a seconda che le iniziative ed attività abbiano carattere:

- internazionale;
- nazionale;
- interregionale;
- regionale;
- provinciale;
- comunale;

Art.28

Parametri di valutazione

1.Le domande ,corredate della documentazione prevista. Dall'art.26,lettere b)c)d)e)f)g) saranno sottoposte ai sensi dell'art.3 comma 3 del presente Regolamento all'esame della Consulta dello sport.Commissione prevista dalla L.R.n°8/78 art.11.

2.L'importo del contributo dovrà essere determinato in riferimento ai seguenti parametri:

- campo di applicazione della manifestazione o attività (comunale,provinciale,regionale,interregionale,nazionale,internazionale);
- numero delle manifestazioni ed attività da svolgere nell'intero anno di riferimento della richiesta;
- numero degli atleti in carico.

Art.29

Settore C –Attività di promozione socio-culturale.

1)Possono accedere alla concessione di contributi,sovvenzioni,sussidi,ausili finanziari e vantaggi economici tutte le associazioni e gli enti che hanno sede nel Comune che partecipano alla diffusione della cultura attraverso i suoi molteplici linguaggi come il libro ,la stampa,l'arte,il cinema,la musica,gli incontri,gli spettacoli, i dibattiti,i convegni,la conoscenza storica ed artistica non comunale,ma anche regionale e nazionale.

2)Gli enti,le associazioni e, quanti altri operano per il raggiungimento dei fini indicati nel comma precedente,interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento,devono presentare istanza scritta corredata da:

a)relazione illustrativa dell'attività eventualmente già svolta;

b)relazione finanziaria dettagliata della spesa che deve essere affrontata per realizzare l'attività programmata per l'anno di riferimento;

c)copia dello statuto (per le sole associazioni culturali e musicali).

3L'istanza,acquisita agli del Comune,seguirà la procedurali cui agli artt.10 e 11 del presente regolamento.

Art.30

Limiti e tempistica nelle concessioni

1)Le concessioni di cui al presente Regolamento restano subordinate alla disponibilità finanziaria prevista in bilancio per le attività oggetto di tali concessioni.

2)Le richieste devono essere presentate all'Ufficio competente almeno "giorni quindici" prima dell'evento o necessità .

I casi di urgenza verranno valutati e se riscontrati tali ,sempre con le limitazioni di cui al comma 1,esitate entro 48 ore.

Art.31

Documentazione

1)L'erogazione delle concessioni oggetto del presente regolamento è subordinata alla presentazione del rendiconto ,corredato da idonea documentazione (fatture –ricevute fiscali –notule) e di relazioni sui risultati conseguiti,numero visitatori,spettatori,partecipanti,articoli su quotidiani,riviste.

CAPO VII° DISPOSIZIONI FINALI

Art.32

Termine per la conclusione dei procedimenti

1) I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento,come voluto dall'art.2 della legge regionale 30 Aprile 1991,n°10 vengono fissati come dal seguente prospetto:

N.d'ord.	INTERVENTI	gg.utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni	trenta
2	Concessione dei contributi	trenta
3	Concessione di sussidi ed ausili Finanziari	trenta
4	Attribuzione di vantaggi economici	trenta
5	Godimento di un bene comunale	trenta
6	Fruizione di un servizio	trenta

Art.33

Individuazione delle unità organizzative

1) Ai sensi dell'art.4 della legge regionale 30 aprile 1991,n°10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale saranno i settori operativi competenti in materia.

Art.34

Interventi per conto dello Stato,di altri Enti o di privati.

1)Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato ,di altri Enti o di privati , in assenza di diversa disposizione di questi ultimi,troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art.35

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento , a norma dell'art.25 della legge 27 Dicembre 1985 ,n°816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Art.36

Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

